

CONTRATTI PART TIME ATTIVATI DOPO L'01/01/2011 - LIMITI DI ASSUNZIONE

Il C.C.N.L. edilizia-industria del 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010 stabilisce i limiti per le assunzioni part time successive all'01/01/2011:

- **l'impresa che ha alle proprie dipendenze 4 OPERAI A TEMPO PIENO e nessun operaio part-time, può assumere soltanto 1 OPERAIO PART TIME con qualifica inferiore al quarto livello (cioè non più del 30% degli operai a tempo pieno in forza);**

se l'impresa ha dipendenti iscritti anche in altre Casse Edili, dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti gli operai in forza alla data di attivazione del nuovo part time;

- **l'impresa può assumere PIU' DI 1 OPERAIO PART TIME solo se non supera il limite del 3% DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO;**

nel calcolo vanno considerati tutti i dipendenti dell'impresa (operai, impiegati, quadri, dirigenti) i dipendenti part time assunti a tempo indeterminato vanno conteggiati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

(es: un dipendente part-time al 50% non va conteggiato come "1", ma come "0,5");

L'impresa dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del nuovo part-time.

- Nei casi di applicazione del CCNL Artigianato, per le sole imprese da 0 a 3 dipendenti è possibile assumere un solo dipendente con contratto part-time definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile. Tali ore riguardano le ore lavorabili ordinarie e non quelle effettivamente lavorate. Con il rinnovo del 24 Gennaio 2014 le Parti convengono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale o non limitativa.

Non rientrano nei limiti di assunzione part time i seguenti casi:

- impiegati;
- operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- operai occupati in lavori di restauro e archeologici;
- operai non adibiti alla produzione (es.: addetti alle pulizie, custodi, magazzinieri, ecc.
gli autisti invece sono considerati come operai in produzione);
- operai di 4° livello;
- operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di:
 - a. gravi e comprovati problemi di salute dell'operaio,
 - b. comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua.

DURC e contribuzione virtuale

L'impresa che non rispetterà il limite per le assunzioni part time sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc.

L'interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011 stabilisce che:

"ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite ... comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale".

"L'omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'omissione contributiva in questione ... è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse Edili".

MUT **RIEPILOGO CAMPI TESTATA-LAVORATORE E REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI PART-TIME ECCEDENTI**

TESTATA - RIEPILOGO CAMPI

Già dalla denuncia di Gennaio 2011 in caso di lavoratori part-time assunti dopo l'01/01/2011, viene richiesto di compilare i campi presenti nella testata della denuncia telematica mut, (vedi istruzioni mut 2.0 e circolare CNCE nr. 440 del 2.11.2010). In questi campi devono essere comunicati il numero degli operai in forza anche presso altre Casse Edili, inclusi quelli assunti prima del 01/01/2011.

Tot. Dip. Impresa	Tot. Op. Tempo Pieno	Tot. Operai P.T.
0	0	

Totale Dipendenti Impresa: Indicare il numero totale dei dipendenti assunti a tempo Indeterminato (operai, impiegati, quadri e dirigenti);

Totale Operai a Tempo Pieno: Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo pieno,

Totale Operai P.T. :Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo Parziale.

SCHEDA LAVORATORE – RIEPILOGO CAMPI ED ESENZIONI LIMITI

In caso di lavoratori di part-time, deve essere indicato il tipo occupazione P e la percentuale del part-time o le ore settimanali svolte dal lavoratore.

Tipo Occupazione	Esenzione limiti PT	Data Trasform. PT
P Part-time	0 Nessuna esenzione	
F Tempo Pieno	% Part-time	Orario Sett. Part-Time
P Part-time	0	0
01 Industria		

Eventuali modifiche del valore del campo "Tipo Occupazione" da "tempo pieno" a "Part-Time" richiederà la compilazione del campo "Data trasformazione PT" e tale rapporto part-time dovrà essere conteggiato tra il totale operai PT presente in testata denuncia.

Se il lavoratore rientra nelle esenzioni dai limiti numerici del part-time previsti dal CCNL (problemi familiari, pensionati, salute) all'interno della scheda lavoratore deve essere indicata la corrispondente motivazione. Se non è esente dal calcolo deve essere indicato "0 – Nessuna esenzione".

Tipo Occupazione	Esenzione limiti PT
P Part-time	0 Nessuna esenzione
Contratto Applicato	0 Nessuna esenzione
01 Industria	1 Operaio non adibito produzione
Livello	2 Operaio adibito lavori restauro/archeologici
01 Operaio comune	3 Operaio con trattamento pensionistico
	4 Part-time per comprovati motivi salute/famiglia

REGOLARIZZAZIONE P.T.

Data la complessità della gestione, e le numerose richieste di Consulenti e Imprese, è stata introdotta dalla denuncia mut di Maggio 2014 una nuova scheda dedicata al Part-time.

In presenza di rapporti di lavoro part-time eccedenti i limiti, l'Impresa dovrà specificare nella scheda "Regolarizzazione Part-Time" i seguenti nuovi campi:

Regolarizzazione Part-time				
Regolarizzazione P.T.	Documentazione P.T.	C.E. regolariz. P.T.	Periodo contr. regolar.	
Ore regolar. P.T.	Imp. GNF regolar. P.T.	Imp. Contr. regolar. P.T.	Acc. GNF regolar. P.T.	Acc. Mal. regolar. P.T.

Come riportato sulle "note di compilazione" del campo stesso, possono essere indicati i seguenti valori:

1. Rapporto di lavoro Part-time da non regolarizzare;

Rapporto di lavoro Part Time rientrante nei limiti contrattuali; in questo caso non verrà applicato alcun conteggio, ma verrà comunque inoltrata alla Cassa Edile la segnalazione di possibile irregolarità. Verrà richiesto di compilare il campo "Documentazione P.T." con le successive opzioni:

- 1) Comunicazione motivi di salute e famigliari;
- 2) Lettera parti sociali artigiani 912 ore annue (per Imprese che applicano CCNL artigiano);

2. Rapporto di lavoro Part-time eccedente i limiti contrattuali per il quale si richiede la regolarizzazione;

Il programma calcolerà automaticamente le ore necessarie al raggiungimento del quorum mensile ore lavorabili per un lavoratore a tempo pieno (solo su ore ordinarie e festive).

Sulla base delle ore calcolate si determineranno anche automaticamente gli imponibili GNF e contributivo e generati gli importi dovuti per accantonamento GNF spettante al lavoratore.

La contribuzione aggiuntiva calcolata per la regolarizzazione part-time verrà sommata alla contribuzione globale del lavoratore.

3. Rapporto di lavoro Part-time eccedente i limiti contrattuali ma attivato nel rispetto dei limiti contrattuali (es. caso di attivazione del P.T. nel rispetto dei limiti e successiva variazione dell'organico dell'impresa tale da far decadere i requisiti);

verrà richiesto di compilare il codice della Cassa Edile (es. TR00, PG00, RM00, ...) ed il mese/anno di denuncia (es. 04/2014) nel quale il controllo era stato precedentemente effettuato con esito regolare.

Si ricorda che è di fondamentale importanza che l'indicazione dei dati relativi ai lavoratori part-time riportati in ogni sezione della denuncia, rispecchi la reale ed effettiva situazione del rapporto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA CASSA EDILE

Nel caso in cui si indichi che il part-time è da non regolarizzare la Cassa Edile può richiedere:

- Copia della Comunicazione motivi di salute e familiari;
- Nei casi di applicazione del CCNL Artigiano, per le sole imprese da 0 a 3 dipendenti, la Cassa Edile può richiedere all'impresa copia della lettera effettuata alle Organizzazioni Sindacali territoriali oppure copia della comunicazione del rapporto part-time effettuata al Centro per l'impiego.

Prot. n°4734/p/cv

Roma, 19 gennaio 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 447



Oggetto: applicazione delibera part-time

In relazione a quanto previsto nelle Comunicazioni n. 433 e 436, si invia in allegato una scheda riguardante le procedure a cui le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Allegato 1



Procedure applicative Comunicazione n. 433

1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.
A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accesi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.

2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (successivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.
In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.

3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Tutte le citate dichiarazioni sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (vedi Comunicazione Cnce n. 440 del 2 novembre 2010).

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrono inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.



Prot. n° 4851/p/cv

Roma, 11 aprile 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 457

Oggetto: chiarimenti part time

In relazione ai quesiti pervenuti alla scrivente da alcune Casse Edili in merito alla gestione della normativa contrattuale sul part time, si precisa quanto segue.

1. Nei casi in cui l'impresa, a fronte del superamento dei limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, procede all'integrazione della denuncia e dei relativi versamenti, questi ultimi andranno accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato;
2. i sistemi telematici di trasmissione della denuncia dovranno prevedere che, qualora l'impresa dichiari l'attivazione di un part time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore (salute, problemi familiari, ecc.), sia automaticamente avvertita di dover inviare alla Cassa Edile la relativa documentazione (ad esempio copia della richiesta del lavoratore);
3. nella denuncia mensile sarà inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part time che potrà essere utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa Edile (ad esempio per una riduzione degli operai a tempo pieno).

In tali casi, quindi, l'impresa potrà flaggare la fattispecie di “ rapporto a tempo parziale rientrante nei limiti previsti dal CCNL come da verifica della Cassa Edile di nella denuncia del mese di”;

4. si conferma che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale.
Analogha considerazione vale per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part time;
5. i lavoratori a chiamata non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno;
6. il riferimento alle 912 ore annuali, previste dall'accordo d'interpretazione autentica dell'art. 9 comma 9 del CCNL artigiani 28 luglio 2008, siglato il 9 marzo 2010 che consente anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti di avere un part time, riguarda le ore lavorabili ordinarie (e non quelle effettivamente lavorate);
7. le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore.


Si coglie l'occasione per informare le Casse Edili che, dalla denuncia relativa al corrente mese, il sistema MUT proporrà all'impresa, in presenza di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale non rientranti nei limiti stabiliti, di regolarizzare la propria posizione attraverso un calcolo automatico, da parte del MUT stesso, delle ore mancanti e del relativo importo per accantonamenti e contributi che verrà sommato nel totale da versare alla Cassa Edile.

Nel rimanere disponibili ad ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga



Prot. n° 4779/p/ep

Roma, 4 marzo 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 451

Oggetto: interpello 8/2011

Si trasmette, in allegato, copia dell'interpello 8/2011 con cui il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito avanzato dall'Ance in merito ai limiti previsti dalla normativa contrattuale in edilizia per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Come auspicato da tutti, la posizione del Ministero chiarisce definitivamente la questione in esame sia in merito ai comportamenti di INPS e INAIL sia per il sistema delle Casse Edili, richiamando le Comunicazioni n. 433, 436 e 447 della Cnce.


Si conferma, pertanto, la validità delle disposizioni operative fornite alle Casse dalla Commissione nazionale.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga



Roma, 3 marzo 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

All' *Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE)*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/1/0002933

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro part-time in edilizia – superamento dei limiti – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000. In particolare l'interpellante chiede se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo va anzitutto ricordato che, secondo l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000, *“i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro [part-time]”*.

In applicazione della suddetta norma il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, disciplina l'istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore.

In particolare l'art. 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che *“fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”*. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che *“resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”*.

Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l'indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o

superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.

Come già chiarito dall'INPS con circ. n. 6/2010, istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

In particolare l'art. 29, comma 1 del D.L. n. 244/1995 (conv. da L. n. 341/1995) stabilisce che *“i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale (...) sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (...)”*. Per l'identificazione degli eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, oltre alla elencazione tassativa operata dallo stesso art. 29, occorre fare riferimento a quelli previsti nel D.M. 16 dicembre 1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell'Istituto. Considerato che, fra i predetti eventi, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, **l'Istituto ha chiarito che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito**. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.

Analoghe argomentazioni sono contenute nella circolare INAIL n. 51/2010.

Tutto ciò premesso ne consegue che l'omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. *contribuzione virtuale* – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che *“nella retribuzione imponibile (...) rientrano (...) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”*.

Si specifica in proposito che, ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la

Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2011 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

All'art. 97 del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma:

"I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del Durc di regolarità."

La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del Durc, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanerà le istruzioni operative a tutte le Casse Edili Artigiane, alle Edilcasce e alle Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE.

...omissis...

Dichiarazioni a Verbale

Le Parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un'intesa per l'interpretazione ed applicazione del comma 9 dell'art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)" di cui si riporta il comma 5:

"Le Parti firmatarie l'accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile".

Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le Parti verificheranno l'effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il CCNL.

Art. 97
(Lavoro a tempo parziale)

.... omissis ...

Le Parti convengono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.



Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento

A) Contratto di lavoro a tempo parziale

Il punto 3. del paragrafo A) dell'art. 30 bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.

Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.

Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are approximately six distinct marks, including what looks like a stylized 'H', a 'G', and several other scribbles. On the right side, there are more signatures, including one that appears to be 'JEF', another that looks like 'JEF' with a checkmark, and a large, bold signature that resembles 'R'. There are also some smaller initials and marks scattered throughout the bottom right area.